

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO EX L. 335/1995		
Sistema di liquidazione	Applicazione	Requisiti
Contributivo	lavoratori che al 31-12-1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• risoluzione del rapporto di lavoro</li> <li>• importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale</li> <li>• età di 57 anni (uomo o donna) + almeno 5 anni di contribuzione effettiva</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi età + almeno 40 anni di contribuzione effettiva</li> </ul>
	tutti i lavoratori occupati per la prima volta dopo il 1°-1-1996	

## 2. I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA DAL 1° GENNAIO 2008: IL REQUISITO ANAGRAFICO GENERALE (CD. SCALONE)

Per i **lavoratori la cui pensione deve essere liquidata esclusivamente con il sistema contributivo**, la L. 247/2007 interviene *parzialmente* sui requisiti che sarebbero dovuti entrare in vigore in base alla L. 243/2004 a partire dal 1° gennaio 2008.

La modifica è in effetti parziale perché non elimina l'innalzamento brusco dell'età anagrafica bensì, come si vedrà in seguito, si limita ad introdurre una maggiore *gradualità* per chi è in possesso di almeno 35 anni di contributi.

Pertanto, a partire dal **1° gennaio 2008**, l'età per accedere alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo sia per i **lavoratori dipendenti** sia per i **lavoratori autonomi**, è di:

- **60 anni per le donne;**
- **65 per gli uomini.**

Tali requisiti generali previsti dalla L. 243/2004 (art. 1, co. 6, lett. b) *non sono stati modificati dalla L. 247/2007* si che si applicheranno a tutti coloro che *non* possono usufruire del sistema di *scalini* (v. succ. § 3) introdotto da tale ultima legge per mitigare il rigore della riforma operata nel 2004.


In pratica la nuova e più elevata età pensionabile (60 o 65 anni, secondo il sesso) si applica, dal 1° gennaio 2008, solo ai **lavoratori che non hanno maturato una anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi**.

In tal caso, dal 1° gennaio 2008 in poi, l'aumento dell'età necessaria per andare in pensione è significativo: rispetto alle previsioni della L. 335/1995, si può riscontrare infatti un aumento dell'età di *3 anni per le donne* (dal minimo di 57 anni della L. 335/1995 ai 60 della L. 243/2004 non modificati ex L. 247/2007) e di *ben 8 anni per gli uomini* (dal minimo di 57 anni della L. 335/1995 ai 65 anni della L. 243/2004 non modificati ex L. 247/2007).

Dal compimento di tali età si potrà accedere alla pensione di vecchiaia *contributiva*, sempre che si sia in possesso degli altri requisiti richiesti: *anzianità contributiva minima di almeno 5 anni* di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi o da riscatto, né è possibile esercitare la prosecuzione volontaria) e trattamento da liquidare pari *almeno all'importo minimo* indicato dalla L. 335/1995.

Va fatto notare, peraltro, che oltre al già considerevole aggravio anagrafico, al lavoratore che accede alla pensione non basta aver maturato i relativi requisiti: infatti dal 1° gennaio 2008, a tutti i lavoratori che maturano i *nuovi* requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia (requisiti generali ex L. 243/2004 e requisiti ridotti ex L. 247/2007), si applicano le **decorrenze stabilite dalla L. 247/2007** per l'effettivo accesso al trattamento pensionistico (cd. *finestre di uscita*, v. *amplius* Capitolo V).

<b>COME CAMBIANO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2008</b>	
<b>Normativa previgente (L. 335/1995)</b> ↓ <b>si applicano ai lavoratori che maturano detti requisiti entro il 31-12-2007</b>	<b>L. 243/2004 (invariato ex L. 247/2007)</b> ↓ <b>si applicano dal 1°-1-2008 ai lavoratori che vanno in pensione con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni</b>
risoluzione del rapporto di lavoro + <i>57 anni di età</i> (per gli uomini e per le donne) + almeno 5 anni di contribuzione effettiva + importo minimo del trattamento pensionistico maturato (solo se si ha meno di 65 anni di età)	risoluzione del rapporto di lavoro + <i>65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne</i> + almeno 5 anni di contribuzione effettiva + importo minimo del trattamento pensionistico maturato (solo se si ha meno di 65 anni di età)
<i>con 40 anni di contribuzione effettiva è possibile andare in pensione a qualsiasi età</i>	<i>con 40 anni di contribuzione effettiva è possibile andare in pensione a qualsiasi età (invariato)</i>



### 3. I REQUISITI RIDOTTI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2008 INTRODOTTI DALLA L. 247/2007: IL SISTEMA DI QUOTE (CD. SCALINI)

Il requisito anagrafico di 60 o 65 anni (secondo il sesso) previsto dalla L. 243/2004, lasciato immutato dalla L. 247/2007, **non si applica ai lavoratori che hanno maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni di contributi.**

Nel calcolo di detta contribuzione (35 anni), valgono i *contributi effettivi e figurativi*, ma non quelli volontari o da riscatto (msg. INPS 4 dicembre 2007, n. 29224); valgono però i contributi da *riscatto dei periodi di studio* in quanto sono stati compresi proprio dalla stessa L. 247/2007 (art. 1, co. 77).

Il possesso di tale contribuzione consente di beneficiare del **sistema a quote** che, mediante una combinazione di età e di contribuzione, dovrebbe almeno in parte *attenuare* il menzionato scalone.

In particolare, a partire **dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 giugno 2009**, con almeno *35 anni di contribuzione*, l'età necessaria per la pensione di vecchiaia è di (tabella A L. 247/2007):

- **58 anni** di età per i lavoratori dipendenti;
- **59 anni** di età per i lavoratori autonomi;

Con 35 anni di contribuzione si risparmiano quindi, rispetto al requisito anagrafico generale di 60 (donne) o 65 anni (uomini), rispettivamente ben 2 o 7 anni di lavoro in più (se trattasi di dipendenti) e uno o 6 anni (se trattasi di autonomi).

Dal **1° luglio 2009**, scatta poi il sistema delle **quote** (tabella B L. 247/2007), che mette in combinazione *contribuzione ed età*, in modo *variabile* in base al periodo considerato.

In particolare, per i **lavoratori dipendenti**:

- dal **1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010**, si applica **quota 95**, da raggiungere rispettando i requisiti minimi essenziali di *59 anni di età* e di *35 anni di contributi*, al di sotto dei quali non si può scendere. Le opzioni possibili per la quota 95 sono quindi: o 59 anni di età + 36 anni di contributi oppure 60 anni di età + 35 anni di contributi;
- dal **1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012**, si applica **quota 96**, da raggiungere con un'età anagrafica minima di *60 anni* e un'anzianità

- contributiva minima di *35 anni*. Le possibilità sono quindi: o 60 anni di età + 36 anni di contributi o 61 anni di età + 35 anni di contributi;
- a decorrere dal **1° gennaio 2013**, si applica **quota 97**, da raggiungere con un'età anagrafica minima di *61 anni* e un minimo di *35 anni* di contributi. Pertanto si va in pensione o a 61 anni di età + 36 anni di contributi o a 62 anni di età + 35 anni di contributi.

Il meccanismo è analogo per quanto concerne i **lavoratori autonomi**:

- dal **1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010**, si applica **quota 96**, da raggiungere rispettando i requisiti minimi essenziali di *60 anni* di età e di *35 anni* di contributi, al di sotto dei quali non si può scendere. Le opzioni possibili per la quota 96 sono quindi: o 60 anni di età + 36 anni di contributi oppure 61 anni di età + 35 anni di contributi;
- dal **1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012**, si applica **quota 97**, da raggiungere con un'età anagrafica minima di *61 anni* e un'anzianità contributiva minima di *35 anni*. Le possibilità sono quindi: o 61 anni di età + 36 anni di contributi o 62 anni di età + 35 anni di contributi;
- a decorrere dal **1° gennaio 2013**, si applica **quota 98**, da raggiungere con un'età anagrafica minima di *62 anni* e un minimo di *35 anni* di contributi. Pertanto si va in pensione o a 62 anni di età + 36 anni di contributi o a 63 anni di età + 35 anni di contributi.

Il sistema delle quote consente di accedere alla pensione *prima* dell'età che altrimenti dovrebbe essere applicata: va da sé quindi che, trascorso un primo periodo ed esattamente fino al 31 dicembre 2010 per i lavoratori dipendenti e fino al 31 dicembre 2009 per gli autonomi, esso riguarderà solo *i lavoratori di sesso maschile* ai quali si applica la più elevata età di 65 anni.

L'età prevista in via generale per le donne è infatti quella di 60 anni, per cui a tale età le lavoratrici possono accedere al pensionamento *indipendentemente dalla contribuzione posseduta* e per esse, a partire dal 1° gennaio 2011 per le dipendenti, e dal 1° luglio 2009 per le autonome, diventa quindi *irrelevante* il sistema delle quote previsto dalla legge.

La quota relativa all'anno 2013 potrebbe comunque non entrare mai in vigore in quanto è demandato al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la facoltà di *differire*, con decreto da emanare entro il 31 dicembre dell'anno 2012, la decorrenza di detta quota. Il differimento dipenderà dall'esito di

una specifica verifica sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche introdotte dalla legge (art. 1, co. 7, L. 243/2004, sostituito dalla L. 247/2007).

Anche per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva con requisiti ridotti (almeno 35 anni di contributi + le età previste) non è sufficiente aver maturato i requisiti indicati dalla legge: a partire dal 1° gennaio 2008, si applicano le **decorrenze stabilite dalla L. 247/2007** per l'effettivo accesso al trattamento pensionistico (cd. *finestre di uscita*, v. *amplius* Capitolo V).

ETÀ ANAGRAFICA RICHIESTA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2008 SE SI È IN POSSESSO DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI ALMENO A 35 ANNI (tabella A – allegato n. 1 alla L. 247/2007)		
Anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 (dal 1°-1-2009 al 30-6-2009)	58	59

CONFRONTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2008: REQUISITI GENERALI ex L. 243/2004 e REQUISITI RIDOTTI ex L. 247/2007			
	<i>Requisiti a regime ex L. 243/2004 dal 1°-1-2008</i>	<i>Requisiti ridotti ex L. 247/2007 dal 1°-1- 2008 al 30-6-2009</i>	<i>Beneficio con 35 anni di contributi</i>
<b>Lavoratori dipendenti</b>	65 anni di età per uomini e 60 anni di età per donne + almeno 5 anni di contributi	58 anni di età + 35 anni di contributi	→ anticipazione dell'età di accesso alla pensione di 2 anni per le donne e 7 anni per gli uo- mini
<b>Lavoratori autonomi</b>		59 anni di età + 35 anni di contributi	→ anticipazione dell'età di accesso alla pensione di un anno per le donne e 6 anni per gli uo- mini

<b>SISTEMA DELLE QUOTE PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 1° LUGLIO 2009 (tabella B – allegato n. 1 alla L. 247/2007)</b>				
	<b>Lavoratori dipendenti pubblici e privati</b>		<b>Lavoratori autonomi iscritti all'INPS</b>	
	(1) <b>Somma di età anagrafica e anzianità contributiva *</b>	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) <b>Somma di età anagrafica e anzianità contributiva *</b>	Età anagrafi- ca minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
<b>2009 (dal 1°-7-2009 al 31-12-2009)</b>	95	59	96	60
<b>2010</b>	95	59	96	60
<b>2011</b>	96	60	97	61
<b>2012</b>	96	60	97	61
<b>dal 2013</b>	97	61	98	62

\* L'anzianità contributiva minima deve essere sempre di almeno 35 anni.

<b>I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2008 PER I LAVORATORI DIPENDENTI</b>			
	<b>Requisiti generali ex L. 243/2004</b>	<b>Requisiti ridotti ex L. 247/2007</b>	
		<b>Quota*</b>	<b>Combinazioni (età + contribuzione)</b>
<b>2008/2009 (dal 1°-1-2008 al 30-6-2009)</b>	60 di età per donne o 65 anni di età per uomini + 5 anni di contribuzione	-	58 anni di età + 35 anni di contributi
<b>2009/2010 (dal 1°-7-2009 al 31-12-2010)</b>	60 di età per donne o 65 anni di età per uomini + 5 anni di contribuzione	<b>95</b>	59 anni di età + 36 anni di contributi
			60 anni di età + 35 anni di contributi
<b>2011/2012</b>	60 di età per donne o 65 anni di età per uomini + 5 anni di contribuzione	<b>96</b>	60 anni di età + 36 anni di contributi
			61 anni di età + 35 anni di contributi
<b>dal 2013</b>	60 di età per donne o 65 anni di età per uomini + 5 anni di contribuzione	<b>97</b>	61 anni di età + 36 anni di contributi
			62 anni di età + 35 anni di contributi

\* La quota deve essere raggiunta con una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con le età previste dalla tabella B allegata alla L. 247/2007.



<b>I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2008 PER I LAVORATORI AUTONOMI</b>			
	<b>Requisiti generali ex L. 243/2004</b>	<b>Requisiti ridotti ex L. 247/2007</b>	
		<b>Quota*</b>	<b>Combinazioni (età + contribuzione)</b>
<b>2008/2009 (dal 1°-1-2008 al 30-6-2009)</b>	60 di età per donne o 65 anni di età per uomini + 5 anni di contribuzione	–	59 anni di età + 35 anni di contributi
<b>2009/2010 (dal 1°-7-2009 al 31-12-2010)</b>	60 di età per donne o 65 anni di età per uomini + 5 anni di contribuzione	<b>96</b>	60 anni di età + 36 anni di contributi
			61 anni di età + 35 anni di contributi
<b>2011/2012</b>	60 di età per donne o 65 anni di età per uomini + 5 anni di contribuzione	<b>97</b>	61 anni di età + 36 anni di contributi
			62 anni di età + 35 anni di contributi
<b>dal 2013</b>	60 di età per donne o 65 anni di età per uomini + 5 anni di contribuzione	<b>98</b>	62 anni di età + 36 anni di contributi
			63 anni di età + 35 anni di contributi

\* La quota deve essere raggiunta con una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con le età previste dalla tabella B allegata alla L. 247/2007.

#### 4. L'ESONERO PER I TITOLARI DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI

I severi requisiti anagrafici previsti dalla riforma **non toccheranno i lavoratori che hanno maturato una anzianità contributiva di 40 anni.**

Questa riserva, già prevista dalla L. 243/2004 e fatta salva dalla L. 247/2007, fa sì che i lavoratori in grado di vantare tanti anni di contribuzione maturata siano del tutto **esonerati dalle nuove regole per la pensione di vecchiaia**, sia dai requisiti anagrafici generali stabiliti dalla L. 243/2004 (età di 60/65 anni), sia dal sistema delle quote fissato dalla L. 247/2007.

Quindi, anche **dopo il 1° gennaio 2008**, chi avrà versato una contribuzione di *maggiore entità*, vale a dire almeno **40 anni di contributi**, **può andare in pensione a prescindere dal requisito anagrafico**: praticamente se il lavoratore o la lavoratrice ha maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, accederà al trattamento pensionistico di vecchiaia da liquidarsi con il sistema contributivo *qualsiasi età abbia*. È sufficiente quindi che sussista il *solo requisito contributivo di 40 anni*.

Per il calcolo di detta contribuzione, valgono i *contributi effettivi e figurativi*, ma non quelli volontari o da riscatto; valgono invece i contributi da *riscatto dei periodi di studio* in quanto sono stati compresi proprio dalla stessa L. 247/2007 (art. 1, co. 77). La contribuzione accreditata per periodi lavorati prima del diciottesimo anno di età vale di più, infatti deve essere moltiplicata per 1,5 (art. 1, co. 7, L. 335/1995 e msg. INPS 4-12-2007, n. 29224).

La previsione della possibilità di andare in pensione a qualsiasi età purché si abbiano 40 anni di contributi era stata stabilita anche dalla L. 335/1995 relativamente alla disciplina della pensione di vecchiaia contributiva e si applica quindi anche a coloro che, avendo maturato i requisiti previsti da tale legge entro il 31 dicembre 2007, restano fuori dalle regole della riforma (v. precedente §1).

Inoltre esso opera anche nel *regime retributivo*: qui, in presenza di una contribuzione di 40 anni, è sempre possibile il pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età del lavoratore (v. Cap. IV §1). Inoltre, con almeno 40 anni di contributi si viene esonerati anche dalle regole previste dalla L. 243/2004, come modificate dalla L. 247/2007, per accedere alla pensione di anzianità (v. Cap. IV §4).

In pratica:

- se il requisito contributivo (40 anni di contributi) è stato maturato prevalentemente nel sistema *retributivo* (si deve essere in possesso di più di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995), il lavoratore accederà al trattamento pensionistico di *anzianità* (liquidato con le regole del meccanismo retributivo). In ogni caso, anche dopo l'entrata in vigore della riforma (cioè dopo il 1° gennaio 2008), con 40 anni di contributi potrà andare in pensione *a prescindere dall'età*;
- se il requisito contributivo (40 anni di contributi) è stato accumulato prevalentemente nel sistema *contributivo*, allora il lavoratore accederà al trattamento pensionistico di *vecchiaia* (liquidato con le regole del meccanismo contributivo). In ogni caso, anche dopo l'entrata in vigore della riforma (cioè dopo il 1° gennaio 2008), potrà andare in pensione *a prescindere dall'età*.

Anche con 40 anni di contributi, tuttavia, per accedere effettivamente alla pensione, il lavoratore deve aspettare le **decorrenze** stabilite dalla legge: a partire dal 1° gennaio 2008, si applicano infatti le *finestre di uscita* stabilite dalla L. 247/2007 (v. *amplius* Capitolo V).

